



## OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA BOZZA DI REGOLAMENTO

### SULLE SPECIALIZZAZIONI FORENSI

#### 1. Premessa

Prima ancora di costituire un fattore di promozione dell'attività dell'avvocato, la regolamentazione della specializzazione forense risponde alla finalità di tutelare il cittadino utente, consentendogli di rivolgersi ad un professionista dotato di competenza ed esperienza in particolari aree del diritto.

Il progetto di riforma dell'ordinamento forense in discussione al Senato contiene una compiuta regolamentazione della specializzazione, con un impianto che, nonostante gli emendamenti apportati prima dal Comitato Ristretto e poi dall' Aula, è rimasto sostanzialmente inalterato.

Esistono nella più complessa e ampia regolamentazione dell'ordinamento forense priorità certamente più urgenti di quella attinente alle specializzazioni, che, del resto, **appare certamente poco opportuno regolamentare in maniera avulsa dal contesto generale.**

Anche a voler prescindere, ma solo per il momento, dalla possibilità di evitare la riserva di legge e di normare la materia delle specializzazioni con regolamento - circostanza sulla quale si nutrono dubbi notevoli, anche alla luce della giurisprudenza più recente - deve ritenersi quanto meno inopportuna l'anticipazione di una riforma ormai in avanzato stato di approvazione.

Deve ritenersi, comunque, oltremodo singolare che la regolamentazione proposta sia sostanzialmente difforme da quella dell'originario disegno di legge licenziato dal c.d. tavolo tecnico istituito presso il Consiglio Nazionale Forense e che ha lavorato per molti mesi.

In via generale si ritiene, pertanto, **preferibile che la specializzazione venga – eventualmente - regolamentata in seno alla legge di riforma dell'ordinamento forense.** Tanto più che l'art. 8 del disegno di legge, che regola proprio le specializzazioni, è già stato approvato e che, proprio per la



difformità di tale testo con quello dell'odierno regolamento, si rischia di mettere in piedi un sistema destinato ad essere travolto in un breve volgere di tempo.

## 2. Elenco specializzazioni

Nell'attuale sistema delineato dall'art.17 bis del codice deontologico forense i concetti di *specializzazione* e *settore di attività prevalente* sono nettamente distinti.

Oggi, infatti, non è consentito all'avvocato definirsi specialista in virtù della costante pratica in un certo settore del diritto, anche se pluriennale costante e ininterrotta. Tuttavia, se l'avvocato esercita prevalentemente in un determinato settore del diritto, può informarne il pubblico e la clientela utilizzando allocuzioni che escludano il termine "specializzazione", definendo queste aree di attività come prevalenti, maggioritarie o simili espressioni. Salva la possibilità di definirsi "civilista", "penalista", "amministrativista" etc.

Detta distinzione, a nostro avviso opportuna, di fatto scompare nel regolamento che non solo all'art.2 definisce come avvocato specialista quello "*che ha acquisito, in uno dei settori del diritto sotto indicati, una specifica e significativa competenza teorica e pratica*", ma all'art.3 sotto la rubrica "*elenco delle specializzazioni*" prevede non solo aree specialistiche, ma anche veri e propri macro-settori del diritto, quali "diritto civile", "diritto penale" e "diritto amministrativo".

Secondo i dati forniti dal Censis (Contrastare la crescita, promuovere la mobilità. Indagine sugli avvocati italiani, 2007) fra gli avvocati l'area disciplinare del diritto civile risulta prevalente per oltre l'86% degli intervistati, rispetto al 9,1% di diritto penale ed al 4,7% diritto amministrativo; fra i civilisti la maggior parte non ha un'area di specializzazione (32,4%).

**Ritenere che l'avvocato che si occupa di "diritto civile", senza ulteriore specificazione, sia un avvocato specialista é francamente singolare.**



Se le percentuali sono quelle sopra indicate, è come dire che siamo tutti avvocati specializzati, o aspiranti tali.

**Senza contare che appare francamente iniquo ipotizzare che per divenire specializzato in tutte le branche del diritto civile sia sufficiente un numero di ore di formazione uguale a quello di ogni singola branca del diritto civile.**

E senza considerare l'ingestibilità delle scuole e delle commissioni di esame qualora ogni avvocato civilista (che non abbia più di venti anni di iscrizione all'albo) decida di definirsi specialista.

**La logica conseguenza del ragionamento suddetto è che l'elenco delle specializzazioni dovrà prevedere solo reali materie specialistiche e non interi settori del diritto.**

**L'elenco, inoltre, dovrà essere il più ampio possibile, affinché vengano fugate le perplessità dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato in ordine ai vantaggi per alcune specialità a scapito dell'esclusione di altre.**

### 3. Scuole e corsi

Si ritiene debba essere salvaguardata la pluralità dell'offerta formativa specialistica.

A tal proposito se è vero che l'art. 4 del regolamento include, fra i soggetti che possono organizzare e gestire scuole e corsi di alta formazione, anche "*altri soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma seguente*", in realtà nel comma seguente ben poco si dice sulle caratteristiche di tali soggetti, **lasciando invece, in capo al CNF, una assoluta discrezionalità in ordine alla iscrizione nel registro dei soggetti abilitati.**

**Il che contraddice la pluralità dell'offerta e di fatto nega la possibilità che soggetti estranei alle istituzioni forensi e a poche associazioni specialistiche di avvocati possano organizzare e gestire le scuole.**



#### 4. Commissioni d'esame

I criteri di scelta dei commissari d'esame appaiono incongrui

In particolare si rileva:

- non è prevista alcuna specifica e comprovata competenza specialistica dei commissari;
- due fra loro andrebbero nominati dalla *"associazione specialistica nella cui area giuridica dovrà svolgersi l'esame"*, ma non è detto che esista una associazione accreditata per ogni branca specialistica del diritto;
- appare dubbio che il Ministero della Giustizia e quello della Università possano avere l'obbligo di nominare commissari d'esame in virtù di un regolamento del CNF.**

#### 5. Prova orale sulla esperienza pregressa

Pur essendo opportuna la tutela e la valorizzazione della costante e pluriennale pratica in un determinata area specialistica del diritto, e pur non ignorando che si tratta di un criterio previsto in altri Paesi europei, ad esempio la Svizzera, **si ritiene che il concetto di *"esperienza pregressa nella materia superiore alla media"* introduca un criterio eccessivamente ambiguo.**

Non solo infatti **non è chiaro se tale superiorità vada verificata rispetto alla *media conoscenza degli avvocati, alla media del contenzioso di quello specifico avvocato, alla media del contenzioso degli avvocati specialisti di quella determinata branca etc.***

Ma, probabilmente, **il valore di questa media si modifica per aree geografiche** (ad esempio il diritto internazionale o comunitario vede la maggiore espansione di esercizio nella città di Roma, il diritto della navigazione nelle città portuali etc.)

**Anche la prova del *"modo in cui le pratiche sono state coltivate"* implica un giudizio a posteriori sull'operato degli aspiranti specialisti che appare inopportuno ed inammissibile.**



## 6. Associazioni fra avvocati specialisti

Premesso che non si comprende se le associazioni "costituite fra avvocati specialisti" possano essere multi-specialistiche, si osserva:

a) le associazioni forensi riconosciute dal Congresso sono considerate maggiormente rappresentative sul piano nazionale ai diversi fini dell'applicazione delle varie norme statutarie che fanno riferimento alle Associazioni Forensi.

Fra queste norme nessuna fa riferimento alle specializzazioni, tanto è vero che la previsione accomuna associazioni specialistiche e non specialistiche. E ciò non stupisce: come si legge nel preambolo dello Statuto *"il patrimonio di valori, di cultura e di proposta politica delle libere associazioni forensi è indispensabile presupposto ed ineliminabile contributo per un'effettiva soggettività politica che consenta all'avvocatura di misurarsi con ampio confronto sui problemi e sugli interessi di carattere anche generale e quindi di esprimere il proprio autonomo pensiero propositivo"*.

Lo Statuto poi prevede in favore delle associazioni una costante consultazione con CNF e OUA per la realizzazione dei deliberati congressuali (art.2), la partecipazione al Comitato organizzatore del Congresso forense (art.4) e la partecipazione, senza diritto di voto, alla assemblea dell'OUA.

Ciò che conta, ai fini del riconoscimento delle associazioni, è la rappresentatività politica, l'esistenza del mandato a rappresentare di un significativo numero di avvocati, che renda le associazioni idonee a portare, in seno congressuale e nella altre istanze politico-forensi, la posizione dei loro iscritti.

**Questa è cosa ben diversa dal riconoscimento in ordine alla competenza ed esperienza specialistica.**



Nessun controllo è mai stato operato dal Congresso, in quanto irrilevante, né sul numero degli iscritti delle associazioni, né sul loro effettivo esercizio di attività forense specialistica.

**L'inserimento di diritto nell'elenco delle associazioni specialistiche di quelle riconosciute dal Congresso per fini del tutto differenti è perciò deprecabile.**

**Mentre l'esistenza dei requisiti dovrebbe essere verificata, per ciascuna associazione, anche nella fase iniziale dell'attuazione della specializzazione.**

**b) Si apprezza la previsione che le associazioni debbano escludere espressamente ogni attività a fini di lucro.**

**Andrebbe a nostro avviso chiarito che le stesse, ed i loro dirigenti, non possano essere soci o in qualsiasi altro modo partecipare a società, associazioni o enti aventi fini di lucro, e che la formazione e le scuole debbano essere gestite dalle associazioni iscritte negli elenchi direttamente e senza intermediari.**

**c) Il criterio di riconoscimento della rappresentatività (iscrizione del 20% degli avvocati specialisti già iscritti negli albi degli specialisti) è ideato in modo da favorire ingiustificatamente le associazioni iscritte di diritto.**

## **7. Formazione continua**

**Si esprime decisa contrarietà alla previsione dell'art.13.7, che attribuisce in via esclusiva la formazione continua nelle materie specialistiche (requisito indispensabile per il mantenimento del titolo) solo ai soggetti abilitati a organizzare e gestire le scuole ed i corsi di alta formazione.**

**Ciò infatti introduce una ingiustificata deroga alle norme regolamentari sulla formazione ed un parimenti ingiustificato monopolio in favore di determinati soggetti.**



## **8. Disciplina transitoria**

**Appare eccessiva la possibilità, per gli avvocati iscritti all'albo da almeno venti anni, di qualificarsi con il titolo di specialista, addirittura in due diverse discipline, solo sulla scorta di una auto-attestazione di avere acquisito specifica conoscenza teorica e significativa esperienza.**

**Inoltre visto che la domanda, seppure tramite gli ordini, va inoltrata al Consiglio Nazionale Forense, senza la necessità di acquisire dagli ordini alcun parere, ed è il CNF che provvede alla iscrizione, evidentemente non verrà effettuato alcun controllo (se non quello formale sulla autocertificazione dell'interessato) sull'effettiva e significativa esperienza.**

## **9. Considerazioni finali**

Non viene ripetuta nel regolamento una importante previsione del disegno di legge sulla riforma dell'ordinamento professionale, secondo la quale il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale. Pur ritenendo che certamente la riserva non potrebbe introdursi con regolamento, sarebbe utile ribadire detta previsione.

Ci si chiede anche quale possa essere la sorte delle norme deontologiche sulla spendita del "settore prevalente di attività", ed in particolare se l'avvocato civilista o penalista possa continuare a definirsi tale, pur in mancanza della iscrizione all'elenco degli specialisti.

Roma, 14 luglio 2010

Associazione Nazionale Forense

Il Direttivo Nazionale